

Emanuele Montemmarano



Aspetti legali del bullismo: quali rischi per le Scuole Paritarie?

IL bullismo è un fenomeno complesso, che negli ultimi anni si sta imponendo all'attenzione non solo degli studiosi dei fenomeni sociali e giovanili in particolare, ma anche dei mezzi di comunicazione e dei tribunali italiani.

Sono ormai frequenti le sentenze di condanna, in sede civile, penale ed amministrativa, connesse ad episodi di bullismo accaduti nelle scuole.

La scure della magistratura, rispetto al bullismo, si può abbattere non solo sui minori che si rendono responsabili delle aggressioni ai loro compagni (per responsabilità diretta) ed ai genitori degli aggressori (per *culpa in educando*), ma anche sui singoli addetti della scuola tenuti alla vigilanza sugli alunni, nonché sul gestore, tenuto ad organizzare il servizio scolastico in modo tale da poter, in concreto, sia prevenire il bullismo che affrontarlo in modo adeguato in caso di comportamenti violenti degli alunni.

L'incremento costante della dotazione tecnologica delle scuole e dell'utilizzo diffuso negli ambienti scolastici di strumenti quali social network, tablet e smartphone, produce poi l'effetto indesiderato di ampliare i rischi legati al cyberbullismo, che ormai costituisce una delle forme più pericolose di bullismo, anche per la tracciabilità che caratterizza le immagini ed i video che vengono immessi nella "famigerata" rete Internet.

Nonostante l'allarme bullismo sia chiaramente percepito dai professionisti della scuola in termini educativi, non sempre si evidenzia pari consapevolezza - in termini legali - dei pericoli ai quali la sottovalutazione del bullismo può esporre le scuole paritarie e le persone che, a vario titolo, vi collaborano. Occorre quindi rafforzare l'attenzione in tal senso di gestori e lavoratori delle scuole paritarie, affinché, una volta individuati i pericoli, siano attuate (o potenziate) le necessarie contromisure.

Per inquadrare il bullismo rispetto all'ordinamento giuridico italiano, è bene premettere che il rischio legale connesso al bullismo tocca i diversi settori del diritto, che oggi interessano le scuole paritarie: responsabilità penale, responsabilità civile,

responsabilità amministrativa, gestione dei rapporti di lavoro, modelli organizzativi, sicurezza sul lavoro e certificazione di qualità.

Ciascuno di questi ambiti, che nel loro insieme formano l'attuale "diritto scolastico", è coinvolto dal rischio bullismo, sicché la risposta alla quale le paritarie sono chiamate non può che essere multidisciplinare, per essere realmente efficace alla prova dei fatti. Nella trattazione, quindi, si farà riferimento proprio ai diversi ambiti legali riferibili al bullismo.

Bullismo e responsabilità penale

Si tratta ovviamente del rischio più temuto, per la rilevanza delle sanzioni alle quali il personale scolastico è esposto (carcere, sospensioni dai pubblici uffici con perdita dell'abilitazione all'insegnamento, maxi-risarcimenti alle famiglie, impatto mediatico non solo in caso di condanna ma anche di semplici indagini in corso, rischio di sospensione o revoca della parità scolastica e rischio di sostituzione del legale rappresentante dell'ente ecclesiastico con un commissario nominato dal tribunale).

Per mettere a fuoco il rischio penale del bullismo si deve muovere da una duplice essenziale considerazione:

- a) il bullismo non è reato in sé, ma può realizzarsi attraverso la commissione di una lunga serie di reati previsti dal codice penale;
- b) l'articolo 40 del codice penale (la vera "spada di Damocle" per il personale scolastico) equipara all'autore materiale del reato chi, pur non avendo concorso volontariamente a commetterlo, non lo ha impedito, in presenza di un obbligo di vigilanza.

L'articolo 40 c.p. assegna, quindi, al giudice penale il potere di condannare, in caso di reati legati al bullismo, gli addetti della scuola che, in base alla ricostruzione dei fatti risultanti dal processo penale, non hanno con la dovuta diligenza impedito le condotte criminali. Si tratta di un meccanismo chiaramente pericolosissimo, che può colpire tutte le possibili "disattenzioni" della scuola rispetto al bullismo (ad esempio: mancata previsione nei regolamenti di sanzioni agli alunni per comportamenti violenti, sottovalutazione di segnalazioni formulate da alunni vittime di presunti episodi di bullismo, negligente sorveglianza soprattutto nei momenti pericolosi come l'intervallo, le gite ed il cambio dell'ora, mancata segnalazione alla famiglia di situazioni di pericolo).

Chiarito il meccanismo, è bene indicare i principali reati che potrebbero scaturire dal bullismo, affinché, in presenza di situazioni allarmanti, ci si possa attivare con consapevolezza e rapidità (il "fattore tempo" nella gestione delle emergenze legali è decisivo).

...continua a pag. 39

...continua da pag. 26

Si utilizza per facilità di lettura una tabella:

Reato	Articolo del c.p.	Oggetto	Sanzione
Percosse	581	Percuotere una persona, senza provocarle il ferimento o una malattia	Reclusione fino a 6 mesi
Lesioni personali	582/590	Provocare ad una persona una malattia, nel corpo o nella mente (es. un alunno incorre in una forte sindrome depressiva causata dalle vessazioni imposte da compagni di scuola)	Reclusione fino a 3 anni, che può essere estesa dal giudice fino a 12 anni in caso di gravi conseguenze derivanti dalle lesioni
Omicidio colposo	589	Provocare involontariamente la morte di una persona (es. suicidio di un alunno vittima di bullismo)	Reclusione fino a 5 anni
Omicidio preterintenzionale	584	Si provoca la morte di una persona senza volerlo, ma come conseguenza imprevista di un'aggressione volontaria (es. l'alunno muore a seguito di un'aggressione fisica)	Reclusione fino a 18 anni
Violenza sessuale	609 bis	Costringere un minore a subire atti sessuali (non solo stupro, ma anche atti quali toccamenti, sfioramenti, palpeggiamenti...diretti a costringere un minore ad un atto non desiderato)	Reclusione fino a 10 anni
Pornografia virtuale	600 quater 1	Produrre materiale pornografico relativo a minorenni (es. alunni video ripresi a scuola da compagni in situazioni intime)	Reclusione fino a 3 anni
Estorsione	629	Costringere qualcuno a fare o subire qualcosa con violenza o minaccia (es. alunni costretti dai compagni dietro ricatti o vessazioni)	Reclusione fino a 10 anni o, in assenza di un profitto, fino a 4 anni (si parla in tal caso di "semplice" violenza privata e non di estorsione)

Se si tiene conto che tale catalogo è limitato solo ai più tipici reati connessi al bullismo (ma molti altri se ne potrebbero facilmente ricollegare) e che le sanzioni indicate possono colpire (accanto ai minori “bulli” ed ai loro genitori) anche il personale scolastico, l’entità del rischio dovrebbe essere agevolmente individuata. La reazione, ben lungi da un immotivato e pericoloso panico di fronte alla non piacevole scoperta delle insidie del codice penale, dovrebbe essere quella di potenziare, ove opportuno, le contromisure all’interno delle scuole paritarie, sia in termini di azioni poste in essere che della adeguata documentazione delle stesse (molto spesso le scuole cattoliche non documentano in modo esauriente l’elevatissimo standard di attenzione che pure riescono a approfondire nel loro servizio: purtroppo i processi in tribunale si fondano sull’onere della prova).

Bullismo e responsabilità civile

Il bullismo commesso nelle mura scolastiche (o nelle loro proiezioni esterne, a partire dalle gite scolastiche, che oggi sono fonte inesauribile di problemi legali) può comportare anche l’obbligo, per l’ente gestore, di risarcire il danno subito dalla famiglia e dall’alunno vittima del bullismo. Ciò sia nei casi di reati riconducibili al bullismo, che in tutte le altre ipotesi in cui, pur in assenza d’illecito penale, la vittima del bullismo abbia subito un danno.

La casistica per le scuole statali e paritarie al riguardo è molto ricca (chiaramente l’area dell’illecito civile è ben più estesa di quella dell’illecito penale) e comprende, per limitarsi alle sentenze degli ultimi anni, condanne in sede civile sia di poche centinaia di euro (il bambino spinto dal compagno si rompe gli occhiali) fino a condanne di milioni di euro (alunno rimasto disabile a vita per averlo un compagno, sotto l’effetto della droga, fatto cadere da un balcone durante la gita scolastica).

La complessità della materia civilistica non consente una trattazione ampia dell’argomento, ma alcuni punti chiave possono essere evidenziati, affinché completino la ricognizione dei rischi penali connessi al bullismo:

- l’art. 2047 del codice civile contiene una pericolosa “presunzione di colpa” per l’adulto tenuto a vigilare su un soggetto incapace (quali sono di regola i minorenni, soprattutto i più piccoli) sicché, nel giudizio civile, sono gli addetti della scuola a dover fornire la prova, spesso difficile in assenza di testimoni, di

QUALCHE CONSIGLIO UTILE

- ✓ *Gli addetti della scuola hanno il dovere di denunciare alle forze dell’ordine i reati commessi dai “bulli”.*
- ✓ *La scuola ha il dovere di redigere un regolamento disciplinare per la corretta gestione del “bullismo”.*
- ✓ *La scuola, attraverso la previsione di sistemi di controllo ex D.Lgs. 231, può prevenire tale rischio di reato ed avere esonero di responsabilità amministrativa-penale.*

- aver fatto tutto il possibile per evitare il fatto che ha generato il danno (ad esempio, rimanendo nell'ambito del bullismo, l'aggressione al compagno);
- l'art. 2048 del codice civile contiene un'ulteriore presunzione di colpa per il precettore a cui è affidato un allievo, quindi, anche in caso di alunno pienamente capace d'intendere e di volere, il meccanismo di cui all'art. 2047 (presunzione di colpa del personale scolastico) viene riproposto;
- negli ultimi decenni la giurisprudenza ha ampliato a dismisura il danno risarcibile, introducendo forme di danno diverse da quello puramente patrimoniale (danno morale, biologico, esistenziale...). In concreto ciò significa che lo stesso fatto materiale accaduto a scuola, che qualche decennio fa poteva determinare un risarcimento di scarsa entità, oggi può portare a risarcimenti enormemente maggiori.

Di tali rischi va tenuto conto, oltre che rispetto alle già citate contromisure contro il bullismo, anche in sede di revisione delle coperture assicurative per la responsabilità civile. Frequentando gli istituti paritari non è difficile imbattersi in polizze palesemente inadeguate, sottoscritte nell'illusione di acquistare a pochi euro una valida copertura assicurativa. La necessità di contenere i costi, imprescindibile nell'attuale quadro di difficoltà economica delle scuole paritarie, non dovrebbe essere riferita alle coperture assicurative, che spesso sono l'unica ancora di salvezza di fronte alle sentenze dei tribunali civili.

Bullismo e responsabilità amministrativa

Le scuole paritarie sono a tutti gli effetti un soggetto attivo della pubblica amministrazione, con tutti i doveri e le responsabilità che ne conseguono. Tra questi, alcuni sono direttamente riferibili al rischio bullismo:

- gli addetti della scuola, gestore in primis, sono incaricati di pubblico servizio: in quanto tali, hanno il dovere penalmente sanzionato di denunciare alle forze dell'ordine possibili reati commessi o subiti dagli alunni della scuola. Contravvenire a tale obbligo (magari anche a fronte di comprensibili valutazioni di natura educativa o religiosa) espone a commettere il reato di omessa denuncia, nonché, nei casi più gravi, di concorso nel reato del "bullo" per mancata vigilanza;
- la scuola, in quanto amministrazione pubblica, ha il dovere di redigere un regolamento disciplinare per gli alunni e farlo rispettare in caso di violazione. Il regolamento è uno strumento indispensabile per la corretta gestione del bullismo, giacché consente d'infliggere adeguati provvedimenti sanzionatori agli alunni che commettano illeciti all'interno della scuola. Occorre tuttavia ricordare che la scuola paritaria che non rediga un regolamento disciplinare, non contempli al suo interno il rischio bullismo o non lo faccia in concreto rispettare, si macchia di una violazione dei propri doveri amministrativi, con conseguente pericolo di corresponsabilità nei casi di bullismo (in altri termini: punire e denunciare i bulli non è un diritto della scuola).

paritaria ma un suo dovere, da esercitarsi nell'adempimento di un servizio pubblico, sotto il controllo della magistratura amministrativa e penale).

Bullismo e sistemi di gestione (qualità, modelli organizzativi, sicurezza)

Le scuole paritarie negli ultimi anni stanno applicando diffusamente le norme nazionali (decreto legislativo 231, Testo Unico Sicurezza) e internazionali (ISO 9001) sui sistemi di gestione, vale a dire tutti quei sistemi che definiscono, su base obbligatoria (modelli organizzativi, sicurezza) o volontaria (qualità) una serie di procedure interne dirette a migliorare la qualità del servizio, ad assicurare l'adeguato standard di sicurezza ovvero ad evitare responsabilità penale dell'ente in caso di condanna di suoi addetti.

I SISTEMI DI CONTROLLO

I SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITÀ O DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA 231 POSSONO CONCRETAMENTE AIUTARE LE SCUOLE NELLA RIDUZIONE DEL RISCHIO "BULLISMO"

Sono sistemi di controllo sempre più preziosi, a fronte della riduzione dei religiosi impegnati nelle opere (non avendo più i numeri per svolgere direttamente le attività e talora neanche più per dirigerle, è necessario almeno che i religiosi definiscano adeguate procedure di controllo sull'attività dei laici), per quanto ancora in molti casi applicati in modo insufficiente e più orientato ad un'inutile e costosa burocrazia interna che all'effettivo controllo dei processi di rilevanza legale.

Rimanendo in tema di bullismo, gli attuali sistemi di gestione qualità/231/sicurezza possono aiutare in modo decisivo al controllo ed alla riduzione del rischio, ovviamente a condizione che il contenuto delle procedure di controllo sia orientato a tale finalità. Gli Istituti che stanno perseguendo questa strada hanno, infatti, già delineato una serie di strumenti (procedure scritte, formazione del personale, audit interni, questionari mirati rivolti ad alunni, genitori e docenti, analisi dei rischi, presenza continuativa degli organismi di vigilanza preposti a concordare con il gestore le azioni in casi sospetti) diretti alla riduzione e corretta gestione del rischio legale connesso al bullismo.

Conclusione: le contromisure da introdurre o rafforzare

Lo strumento di "analisi dei rischi", oggi trasversale a tutti i settori della gestione d'impresa, si fonda su un meccanismo chiarissimo: a fronte di rischi elevati occorre dotarsi di contromisure altrettanto consistenti. Proprio su tale base i tribunali civili, penali e amministrativi decideranno se il personale scolastico, nei casi connessi al bullismo, ha correttamente assolto ai propri doveri (che, lo si ricorda ancora, non sono quelli generici del buon padre di famiglia, ma quelli ben più rigorosi dell'amministrazione pubblica tenuta alla vigilanza su soggetti minorenni).

Fermo restando che le contromisure realmente necessarie devono essere valutate caso per caso, tenendo conto di una serie di circostanze specifiche, a partire dalla tipologia d'utenza, si possono suggerire, a livello collettivo di scuole paritarie cattoliche, alcune misure di natura generale che il gestore dovrà attivare o rafforzare, dopo un'adeguata ricognizione della situazione esistente:

- ✓ formazione del personale sui rischi penali connessi al bullismo;
- ✓ revisione dei regolamenti disciplinari, tenendo conto della necessità di prevedere sanzioni adeguate per le condotte criminali legate al bullismo;
- ✓ inserimento e trattazione del rischio bullismo sia nelle procedure della qualità che nel Modello Organizzativo adottato secondo il decreto 231 del 2001;
- ✓ segnalazione sistematica alle autorità di pubblica sicurezza delle situazioni a rischio di reato relative ai minorenni;
- ✓ applicazione delle sanzioni disciplinari previste da legge e contratto collettivo rispetto ai lavoratori che vengano meno ai criteri di attenta vigilanza definiti dal gestore nel codice etico, nelle procedure interne e nel regolamento del personale;
- ✓ chiara regolamentazione degli strumenti di natura tecnologica utilizzati nelle scuole e potenzialmente pericolosi rispetto al rischio di cyberbullismo;
- ✓ revisione e rafforzamento delle coperture assicurative per la responsabilità civile.



Iniziando a percorrere questo cammino si potrà tenere sotto controllo il rischio e favorire l'esito positivo delle vertenze legali che si preannunciano nei prossimi anni sempre più numerose, non solo per l'aumento oggettivo dei fatti di bullismo e per la crescente sensibilità della magistratura verso i diritti dei minori, ma anche per il dilagante malcostume di molti genitori delle scuole paritarie, sempre più propensi a "denunciare la scuola" piuttosto che a ben educare i propri figli.